



5. SEZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA AGENZIA FORMATIVA PER CORSI RSPP E ASPP

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto del 2007, n° 30/35, attuativa dell'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome in data 26 gennaio 2006, n° 2407 su D.lgs 195/2003 "Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)" e della determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale del 3 ottobre 2007, n°633, con la quale è stata emanata la direttiva sulle procedure di attuazione ed approvazione della modulistica per i percorsi di formazione dei Responsabili ed Addetti dei servizi di prevenzione e protezione, la presente sezione integra il sistema di accreditamento per le Agenzie formative che, inserite nell' *Elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale*, nella macrotipologia "C", intendano realizzare interventi formativi nell'area "Sicurezza nei luoghi di lavoro".

In particolare, per quanto previsto dalla richiamata direttiva, i soggetti formatori appartenenti al terzo gruppo, così come individuati dall'Accordo e dalla deliberazione succitata, devono, al fine di ottenere l'abilitazione per realizzare l'attività formativa in argomento, dimostrare di possedere "*esperienza professionale*" maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza, almeno biennale.

Per *esperienza professionale* biennale deve intendersi aver svolto, nei quattro anni immediatamente precedenti la data della domanda, attività professionale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro per almeno 24 mesi, anche non consecutivi.

Per *esperienza formativa* biennale deve intendersi la realizzazione, in almeno due anni solari (anche non consecutivi) fra i quattro immediatamente precedenti la data della domanda, di un monte ore minimo pari a 50 ore per ciascuno dei due anni (intero corso o cumulabile su più moduli di almeno 16 ore) maturate in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Le esperienze professionali e formative possono essere cumulate a condizione che per almeno una di queste siano rispettati i parametri per ciascuna indicati, che rappresentano le soglie minime di ingresso.

Per quanto sopra, al fine di consentire la verifica del possesso del requisito dell'attività pregressa richiesto, la scheda in allegato dovrà essere debitamente compilata e trasmessa unitamente ai documenti necessari per l'accREDITAMENTO della sede formativa.